Martedì, 2 settembre 2003

P5_TA(2003)0355

Diritto contrattuale europeo: piano d'azione

Risoluzione del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio «Maggiore coerenza nel diritto contrattuale europeo — Un piano d'azione» (COM(2003) 68 — 2003/2093(INI))

Il Parlamento europeo,

— vista la comunicazione della Commissione (COM(2003) 68 — C5-0210/2003),

— vista la sua risoluzione del 26 maggio 1989 su un'azione volta a ravvicinare il diritto privato degli Stati membri ([1]),

— vista la sua risoluzione del 6 maggio 1994 sull'armonizzazione di taluni settori di diritto privato negli Stati membri ([2]),

— vista la sua risoluzione del 15 novembre 2001 sul ravvicinamento del diritto civile e commerciale degli Stati membri ([3]),

— viste le conclusioni del Consiglio europeo di Tampere (15-16 ottobre 1999) e in particolare la conclusione 39,

— vista la relazione del Consiglio del 16 novembre 2001 n. 13017/01 sulla necessità di ravvicinare le legislazioni degli Stati membri in materia civile,

— visto il documento di lavoro della sua Direzione generale degli studi dal titolo «Analisi degli ordinamenti di diritto privato dell'UE in relazione a discriminazioni e alla creazione di un codice civile europeo»,

— visto gli articoli 47, paragrafo 2 e 163 del suo regolamento,

— visti la relazione della commissione giuridica e per il mercato interno (A5-0256/2003),

A. considerando che la diversità delle normative degli Stati membri nuoce ad un corretto funzionamento del mercato interno,

B. considerando che solo iniziative concrete nel contesto di un calendario dettagliato e in base all'utilizzazione coerente di una terminologia comune possono portare ad un diritto contrattuale europeo coerente,

Per quanto concerne il piano d'azione della Commissione

1. accoglie favorevolmente il fatto che il piano d'azione avvii, per alcuni specifici concetti fondamentali e per la soluzione problemi tipici, una terminologia comune nell'ambito di un «quadro comune di riferimento» (paragrafo 59 e segg.);

2. rileva tuttavia che la Commissione non sia riuscita a trovare un accordo su un elenco di misure concrete dotato di un calendario dettagliato per i prossimi anni;

3. invita la Commissione a dare un impulso prioritario all'elaborazione del «quadro comune di riferimento» e ad abbreviare i tempi previsti del 2008/2009, al fine di non rallentare i successivi passi verso l'obiettivo;

([1]) GU C 158 del 26.6.1989, pag. 400.
([2]) GU C 205 del 25.7.1994, pag. 518.
([3]) GU C 140 E del 13.6.2002, pag. 538.

4. ribadisce la sua richiesta di essere informato regolarmente dalla Commissione in merito ai progressi nell'elaborazione del «quadro comune di riferimento»;

5. intende organizzare una conferenza e un'audizione all'inizio del 2004, di concerto con la Commissione;

6. chiede che si svolgano scambi di opinioni tra le istituzioni proseguendo il processo di consultazione politica nel quadro delle successive Presidenze del Consiglio;

7. deplora che la sua richiesta di istituire entro il 2004 una banca dati delle disposizioni di diritto e della giurisprudenza nazionali nel settore del diritto contrattuale non sia stata accolta dalla Commissione; ribadisce che tale raccolta di dati è necessaria per avviare il lavoro sul «quadro comune di riferimento» e osserva che la creazione di un sito web (cfr. paragrafo 87) non rappresenta comunque la risposta adeguata;

8. chiede che gli utenti del diritto — giudici, avvocati, notai, imprese e consumatori — siano coinvolti nel processo di elaborazione del «quadro comune di riferimento» e osserva che la Commissione ha sinora tenuto poco in considerazione tali gruppi;

9. rileva che i tentativi finora compiuti dalla Commissione di consultare la società civile, in particolare gli utenti del diritto e i settori interessati, non sono sufficienti tanto più che i contributi pervenuti nell'ambito della presente consultazione non riflettono rappresentativamente tutti gli Stati membri;

10. deplora che lo sviluppo del commercio elettronico non abbia trovato un posto sufficiente nel piano d'azione sebbene studi in materia possano dimostrare la necessità di un diritto contrattuale europeo coerente;

11. deplora la mancanza di azioni tempestive per mettere a punto strumenti opzionali in taluni settori quali le transazioni dei consumatori e le assicurazioni laddove si potrebbero registrare un aumento di benefici sostanziali sia per assistere il buon funzionamento del mercato interno sia per incrementare le transazioni e gli scambi commerciali intracomunitari e ritiene che interventi precoci in tali settori contribuirebbero a informare e a sviluppare l'intero processo del piano d'azione;

12. invita pertanto la Commissione a predisporre il «quadro comune di riferimento» entro il 2006 e ad avviare poi senza indugi la sua applicazione;

Per quanto concerne i prossimi passi da compiere

13. osserva che una possibilità efficace di interessare gli utenti del diritto quali giudici, avvocati, notai, imprese e consumatori al «quadro comune di riferimento» consisterebbe nel mettere loro a disposizione quest'ultimo, ulteriormente sviluppato, sotto forma di un insieme di clausole contrattuali standard;

14. ritiene che, al fine di facilitare gli scambi commerciali transfrontalieri all'interno del mercato interno, si dovrebbe procedere in via prioritaria alla fissazione di uno strumento opzionale in taluni settori, in particolare quelli dei contratti dei consumatori e dei contratti assicurativi ed esorta pertanto la Commissione a elaborare in via prioritaria, pur tenendo conto dell'elevato livello di tutela dei consumatori e dell'integrazione delle adeguate disposizioni vincolanti, uno strumento opt-in nei settori dei contratti dei consumatori e dei contratti assicurativi;

15. chiede pertanto che sulla base del «quadro comune di riferimento» sia elaborato un corpus regolamentare da proporre alle parti contraenti come soluzione «opt in — opt out», vale a dire che le parti contraenti potrebbero utilizzarlo inizialmente in forma volontaria e che esso potrebbe divenire vincolante dopo un certo lasso di tempo;

16. chiede inoltre l'applicazione pratica del «quadro comune di riferimento» nelle procedure arbitrali, vale a dire nell'ambito dell'esistente «rete europea extragiudiziale» o di un nuovo sistema europeo di arbitraggio nel quale sarebbe utilizzato solo il «quadro comune di riferimento»;

17. ribadisce pertanto la sua richiesta alla Commissione, in collaborazione con l'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee di Lussemburgo, di pubblicare al più presto possibile il «quadro comune di riferimento» in forma adeguata, vale a dire su supporto cartaceo rilegato e in tutte le lingue comunitarie;

18. accoglie favorevolmente il fatto che la Commissione avverta la necessità di introdurre una maggiore convergenza nella normativa dell'Unione a protezione dei consumatori (cfr. paragrafi 73 e 74);

*

* *

19. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

P5_TA(2003)0356

Servizi aerei tra Stati membri e paesi terzi ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla negoziazione e all'applicazione di accordi in materia di servizi aerei stipulati dagli Stati membri con i paesi terzi (COM(2003) 94 — C5-0065/2003 — 2003/0044(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2003) 94) ([1]),

— visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 80, paragrafo 2 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0065/2003),

— visto l'articolo 67 del suo regolamento,

— visti la relazione della commissione per la politica regionale, i trasporti e il turismo e il parere della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni (A5-0263/2003),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. chiede che la proposta gli venga nuovamente presentata qualora la Commissione intenda modificare sostanzialmente la proposta emendata o sostituirla con un nuovo testo;

([1]) Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.